

2014/38

Dot. LUIGI CASTELLO
NOTAIO
Via I. Frugoni, 11/4
Telefoni 564127 - 565998
16121 GENOVA

AP5312

PERVENUTA DALLA STRUTTURA

N.ro 50605 di Repertorio

N.ro 26973 di Raccolta

-----VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

-----l'undici luglio duemiladiciannove-----

-----11 luglio 2019-----

a Genova in Vico San Luca civico numero quattro interno dodici.

Alla richiesta del Signor Alberto RIZZERIO nato a Genova il 15 marzo 1962 domiciliato per la carica in Genova presso la sede dell'infradetta Associazione, nella sua qualità di Presidente del Comitato Direttivo della associazione di promozione sociale "JANUAFORUM", con sede in Genova, Vico San Luca n.4/12, codice fiscale 95162550107, Associazione iscritta al Registro del Terzo Settore -Regione Liguria- nella sezione Associazioni di Promozione Sociale al n.234, decreto n.731 del 24 marzo 2014 codice iscrizione ASS-GE-017-2014-----

io Dr. LUIGI CASTELLO Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, sono certo dell'identità personale del richiedente e mi trovo in questo locale per assistere all'Assemblea straordinaria dei Soci dell'anzidetta Associazione, riunitasi in questo luogo, giorno ed ora e per redigerne il relativo verbale.-----

E pertanto io Notaio ho constatato e dò atto di quanto segue:-----

è presente il predetto Signor Alberto Rizzerio richiedente, il quale -dato atto essere presenti, per il Comitato Direttivo, il Vice-Presidente SERGIO SCHINTU, il segretario Mauro Baldassarri, il Tesoriere Giuseppe Pacini, i componenti Monica Durante, Francesco RONCALLO, Epiphana Lubangula, avendo giustificato l'assenza i componenti Giorgio Pagano e Stefano Piziali.-----

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la Presidenza dell'Assemblea il predetto signor Alberto Rizzerio il quale invita me Notaio a fungere da Segretario, procedendo quindi all'appello degli Associati.-----

Da tale appello figurano presenti in proprio e per delega gli associati quali risultano dall'elenco che, scritto su sette facciate di altrettanti mezzi fogli, si allega al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per espressa dispensa del Comparsente, e così numero 29 (di cui diciassette presenti e dodici rappresentati con deleghe che previa verifica del Presidente, vengono messe agli atti) dei trentatre associati aventi diritto di intervento e voto in assemblea. ----

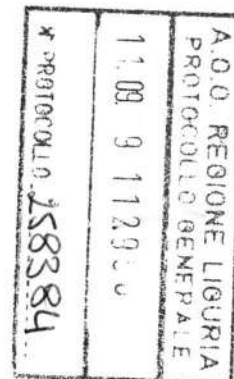
Il Presidente, visto il risultato dell'appello degli Associati, dato atto che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, dichiara la presente Assemblea legalmente costituita ed atta a validamente deliberare sulle pratiche poste all'Ordine del Giorno del quale dà lettura all'Assemblea e che è del seguente tenore:-----

Registrato a
GENOVA
UFFICIO ENTRATE
GENOVA

11 17/07/2019

n. 2302

Serie 1T

Euro GRATIS
dei qualiEuro
per trascrizione

DD

-----ORDINE DEL GIORNO-----
- modifica dello statuto associativo secondo le disposizioni
del Decreto Legislativo n.117/2017-----

Prende la parola il Presidente, il quale -relativamente al
punto all'ordine del giorno- espone all'assemblea la necessità
che l'associazione approvi un nuovo statuto conforme alle di-
sposizioni di cui al Decreto Legislativo n.117/2017, poiché
quello attuale non è adeguato alla normativa introdotta con la
Riforma del Terzo Settore e fa presente che di tale necessità
si era già discusso in occasione della riunione del Comitato
Direttivo del 10 giugno 2019.-----

Il Presidente invita pertanto l'Assemblea ad approvare il nuo-
vo testo di Statuto Sociale già circolarizzato tra gli asso-
ciati. Il detto Statuto scritto su quindici facciate di otto
mezzi fogli si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**,
omessane la lettura per dispensa datamene dal Presidente che
con me lo sottoscrive. -----

Si apre quindi la discussione.-----
Chiusa la discussione, la proposta del Presidente viene messa
ai voti ed approvata all'unanimità.-----

Si chiede l'applicazione al presente verbale delle agevolazio-
ni fiscali di cui all'art.82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 e
quindi in particolare l'esenzione da bollo e dall'imposta di
registro.-----

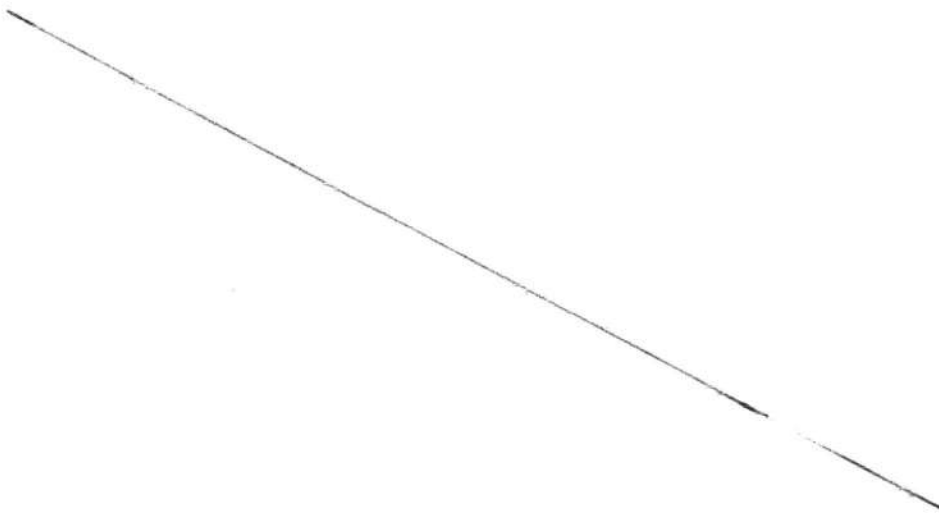
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara
chiusa l'Assemblea alle ore quindici e cinquanta minuti.-----

Di null'altro richiesto, io Notaio ho ricevuto e redatto il
presente verbale che ho letto al Comparente che lo approva e
con me lo sottoscrive.-----

Il presente atto, scritto in parte con mezzi elettronici da
persona di mia fiducia e in parte di mia mano, occupa quattro
facciate fin qui di un foglio.-----

F.TO: Alberto RIZZERIO-----

LUIGI CASTELLO NOTAIO-----



STATUTO



ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "JANUAFORUM - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", che assume la forma giuridica di associazione.

1. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. L'associazione ha sede legale nel comune di GENOVA. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. OK

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a) dell'art 5 n.1 D. Lgs. 117/2017);

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse

sociale con finalità educativa (lettera d) dell'art 5 n.1 del D. Lgs.117/2017);

c) formazione universitaria e post-universitaria (lettera g) dell'art 5 n.1 del D. Lgs.117/2017);

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al l'art. 5 del D. Lgs.117/2017 (lettera i) dell'art 5 n.1 del D. Lgs.117/2017);

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l) dell'art 5 n.1 del D. Lgs.117/2017);

f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n) dell'art 5 n.1 del D. Lgs.117/2017);

g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché' ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q) dell'art 5 n.1 del D. Lgs.117/2017);

h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r) dell'art 5 n.1 del D. Lgs.117/2017);

i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del dell'art. 5 del D. Lgs.117/2017 (lettera u) dell'art 5 n.1 del D. Lgs.117/2017);

l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v) dell'art 5 n.1 del D. Lgs.117/2017);

m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w) dell'art 5 n.1 del D. Lgs.117/2017);

n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z) dell'art 5 n.1 del D. Lgs.117/2017).

Per lo svolgimento delle attività suddette l'associazione potrà:

- Identificare e realizzare attività formative sui temi dell'educazione alla cittadinanza globale, con particolare riferimento ai temi dell'Agenda 2030 riguardante i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, indirizzate anche alla formazione professionale e all'aggiornamento per i docenti di ogni ordine e grado. (art 5 D lgs 117/17 lettera d)
- Promuovere e/o Partecipare a programmi e progetti di Cooperazione allo Sviluppo fra territori con particolare attenzione ai paesi dell'area sud-est del Mediterraneo e dell'Africa Subsahariana (art 5 Dlgs 117/17 lettera n)
- Presentare e gestire progetti di Cooperazione allo sviluppo
- Progettare e fornire servizi rilevanti e di qualità agli associati che contribuiscano a migliorare le loro competenze e le loro prestazioni, in particolare sui temi dell'educazione alla cittadinanza globale, della cooperazione allo sviluppo e dell'accoglienza delle persone immigrate e della integrazione.
- Comunicare la Cooperazione allo Sviluppo come elemento strategico per la crescita economica, sociale e culturale dei territori.
- Promuovere e avviare iniziative e progetti di accoglienza umanitaria e di integrazione sociale dei

migranti in particolare sui temi della Lingua, della Casa e del Lavoro. (art 5 Dlgs 117/2017 lettera r)

- Proporre convegni, seminari, studi e ricerche che possano approfondire tematiche legate alle vocazioni, alle potenzialità e al ruolo del territorio ligure nell'area sud del Mediterraneo, in Africa Subsahariana e nei confronti dei paesi dell'America Latina di maggiore immigrazione in Liguria.
- Partecipare a progetti di Mappatura della Cooperazione Territoriale Italiana.
- Promuovere interventi e servizi sociali (art 5 D. Lgs 117/17 lettera a) nell'ambito degli inserimenti lavorativi di persone fragili, microcredito, alloggio
- Proporre e gestire corsi di formazione post universitaria (art 5 D. Lgs 117/17 lettera g) in collaborazione con le Università italiane e Istituti di formazione nazionale sui temi di interesse dell'Associazione
- Promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art 5 D. Lgs 117/17 lettera h)
- Organizzare e gestire attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale (art 5 D. Lgs 117/17 lettera i)
- Progettare interventi di formazione extrascolastica e di contrasto alla povertà educativa (art 5 D. Lgs 117/17 lettera l)
- Proporre e progettare interventi per l'alloggio sociale anche di carattere residenziale temporaneo (art 5 D. Lgs
- 117/17 lettera q) a favore delle persone con particolari fragilità sociali
- Promuovere il sostegno a distanza ed erogazione di denaro, beni o servizi a persone svantaggiate (art 5 D. Lgs
- 117/17 lettera u) nella forma del microcredito per favorire la realizzazione di particolari progetti personali mirati al recupero dell'autonomia economica e al rafforzamento personale
- Promuovere la Pace tra i popoli, la non violenza e la difesa non armata (art 5 D. Lgs 117/17 lettera v)
- Promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e le pari opportunità (art 5 D. Lgs 117/17 lettera w)

- Riqualificare beni pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata (art 5 D. Lgs 117/17 lettera z)

2. L'associazione intende contribuire alla costruzione di una cultura di dialogo, di solidarietà e di coesione intergenerazionale che renda l'opinione pubblica in grado di riconoscersi in un comune destino e di preoccuparsi delle generazioni future, in un'ottica di eguaglianza tra i generi.

3. L'Associazione si propone di dar vita a una rete di discussione e di scambio di esperienze tra tutti coloro che, in particolare in Liguria, si occupano di Cooperazione allo Sviluppo, di relazioni e partnership internazionali; al fine di valorizzarne le identità e le capacità operative, incluso la capacità di coinvolgere le piccole e le medie imprese in una dimensione internazionale.

4. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

5. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D. Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di

ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

6. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'associazione
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali

all'associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs

117/2017)

- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, mezzi social e/o digitali che comportino l'indicazione di avvenuta ricezione da parte del destinatario.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro

Il presente regolamento è stato approvato dalla
Commissione per la revisione dei regolamenti
e delle procedure della Conferenza
e approvato dalla Conferenza stessa.

[Handwritten signature]

Art. 2 - Denominazione

1. L'Assemblea è composta dagli esecutivi ed è l'organo
sovrano e l'organo di direzione dell'Associazione.
L'Assemblea si riunisce una volta all'anno in
presenza dell'Assemblea e degli esecutivi.
L'Assemblea ha il compito di:
2. Dare parere sulle proposte di modifica del
regolamento e sulle proposte di modifica del
statuto e ogni qualvolta il presidente lo ritenga
opportuno.
3. Approvare le proposte di modifica del regolamento
e delle procedure della Conferenza e delle procedure
della Conferenza e delle procedure della Conferenza.
L'Assemblea ha il compito di:
4. Approvare le proposte di modifica del regolamento
e delle procedure della Conferenza e delle procedure
della Conferenza e delle procedure della Conferenza.
L'Assemblea ha il compito di:
5. Approvare le proposte di modifica del regolamento
e delle procedure della Conferenza e delle procedure
della Conferenza e delle procedure della Conferenza.
L'Assemblea ha il compito di:
6. Approvare le proposte di modifica del regolamento
e delle procedure della Conferenza e delle procedure
della Conferenza e delle procedure della Conferenza.
L'Assemblea ha il compito di:
7. Approvare le proposte di modifica del regolamento
e delle procedure della Conferenza e delle procedure
della Conferenza e delle procedure della Conferenza.
L'Assemblea ha il compito di:

associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori

assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di nove. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, mezzi social e/o digitali che comportino l'indicazione di avvenuta ricezione da parte del destinatario, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- amministra l'associazione, compiendo ogni atto di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del

1. In base al punto 1 dell'articolo 10 del regolamento
dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione
dell'Assemblea ha il compito di:

2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Assemblea
ha il compito di:

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'organo di controllo della società è costituito
dal Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due
supplenti. Il Collegio Sindacale ha il compito di controllare
l'amministrazione della società e di riferire all'Assemblea
dei risultati della sua attività. I componenti
del Collegio Sindacale devono essere scelti tra le
categorie di azionisti di cui all'articolo 1397, come
secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo
collegiale i membri effettivi devono essere possessori
di almeno uno dei componenti. L'Assemblea
dell'Assemblea ha il compito di nominare o revocare
l'organo di controllo. In caso di nomina o revoca
deve essere scelti tra i possessori di almeno
un quinto del capitale sociale.

2. Organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, delle statuti e
del regolamento dell'Assemblea di controllo amministrativo.
- Vigila sulla gestione della società e sulla
osservanza delle disposizioni del D. Lgs.

- Vigila sull'osservanza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile e sul corretto
funzionamento.

- Al superamento del limite di cui all'articolo 2382
del codice civile, il Collegio Sindacale ha il compito
di riferire all'Assemblea, in relazione al fatto del
superamento, la situazione della società.

- Il Collegio Sindacale ha il compito di riferire all'Assemblea
dei risultati della sua attività e di riferire alla
società, in relazione al fatto del superamento, la
situazione della società.

Attesta con il bilancio sociale, l'Assemblea ha il
compito di riferire all'Assemblea, in relazione al
fatto del superamento, la situazione della società.
Attesta con il bilancio sociale, l'Assemblea ha il
compito di riferire all'Assemblea, in relazione al
fatto del superamento, la situazione della società.

monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 - (Disposizioni finali)

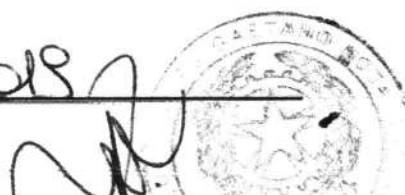
1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia

F.TO: Alberto RIZZERIO
LUIGI CASTELLO NOTAIO

Copia conforme all'originale firmato ai sensi di Legge

rilasciata ad uso CONSENTITO

Genova, li 17/07/2018



ART. 16 - Violazione sociale

1. Il presente articolo ha lo scopo di disciplinare l'attività di chi, in violazione delle norme vigenti, si adoperi per indurre altri a commettere reati o a violare le leggi dello Stato.

ART. 17 - Diritto sociale obbligatorio

1. L'assunzione di un contratto sociale obbligatorio è obbligatoria per tutti i cittadini.

ART. 18 - Diritto sociale del cittadino in caso di

1. In caso di violazione o abbandono di un contratto sociale, il cittadino ha diritto di essere sentito e di essere ascoltato. In caso di violazione o abbandono di un contratto sociale, il cittadino ha diritto di essere sentito e di essere ascoltato. In caso di violazione o abbandono di un contratto sociale, il cittadino ha diritto di essere sentito e di essere ascoltato.

ART. 19 - Stato

1. L'assunzione di un contratto sociale è obbligatoria per tutti i cittadini. In caso di violazione o abbandono di un contratto sociale, il cittadino ha diritto di essere sentito e di essere ascoltato. In caso di violazione o abbandono di un contratto sociale, il cittadino ha diritto di essere sentito e di essere ascoltato.

ART. 20 - (Integrazione finale)

1. Per quanto non è previsto dal presente articolo, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

2. Per l'assunzione di un contratto sociale

si fa riferimento alla disciplina

Copia conforme all'originale, firmata ai sensi di legge

firmata ad uso CONSENTITO

Genova, 11/11/1911